



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1178
del 3 SET, 2020

Oggetto: Convenzione con l'Università LUM Jean Monnet - School of Management Casamassima BA, per l'attività di tirocinio formativo e professionale degli allievi iscritti alla medesima Scuola e la ASL BARI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera n. 1492 del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Funzionario Amministrativo di Direzione Generale - Direzione Sanitaria Aziendale Avv. Gianpaolo Parisi e dal Dirigente Medico di Direzione Sanitaria Aziendale Dott.ssa Simona Mudoni che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO :

- che con nota del 12.08.2020 l'Università LUM Jean Monnet - School of Management Casamassima BA ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio e di formazione degli studenti della medesima Scuola presso le Strutture della ASL BARI;
- che con la citata nota l'Università in parola ha trasmesso due copie in originale dello schema di convenzione;

RITENUTO :

- di accendere per 1 (uno) anno la convenzione con l'Università LUM Jean Monnet - School of Management Casamassima BA, a partire dalla data di sottoscrizione, per la frequenza del

tirocinio di formazione degli studenti del *cursus studiorum* medesimo presso le Strutture della ASL BARI, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO :


- che l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- che l'Università *ut supra* ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- che la stessa Università dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 (e s.m.i.), nonché, quanto disposto dal responsabile per il trattamento dei dati della struttura ove sono inseriti; è altresì tenuto a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui si venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;

EVIDENZIATO :

- che la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Istituto in parola;
- che la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Università LUM Jean Monnet - School of Management Casamassima BA per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- che l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- che le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari;
- che per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

AVV. GIANPAOLO PARISI



IL DIRIGENTE MEDICO D.S.A.

DOTT.SSA SIMONA MUDONI



Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni espone in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

- di prendere atto che la narrativa sopra riportata è ritenuta parte costitutiva e basilare della presente disposizione deliberativa;
- di approvare lo schema di convenzione, allegata al presente provvedimento deliberativo, con l'Università LUM Jean Monnet - School of Management Casamassima BA;
- che la presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito;
- di rimettere all'Università LUM Jean Monnet - School of Management Casamassima BA la copertura assicurativa per eventuali infortuni o danni eventualmente subiti da dipendenti, pazienti e/o terzi causati nel corso dell'esecuzione della convenzione, ovvero, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione o ad essa riferibili, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- di specificare che l'attività oggetto del presente accordo convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale e non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'Università LUM Jean Monnet - School of Management Casamassima BA;
- di precisare che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni concernenti la convenzione in oggetto;
- di convenire che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dalla presente convenzione, qualora le parti non dovessero definire bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Università LUM Jean Monnet - School of Management Casamassima BA, S.S. 100 Km 18 – 70010 Casamassima BA;
- di trasmettere, in particolare, copia del presente atto al fine dell'espletamento delle susseguenti e correlate attività di tirocinio pratico-formativo alla Responsabile Attività Tirocini e Rapporti con le Università e Enti di Formazione della ASL BARI, Dott.ssa I. Fiorentino, e, per il suo tramite, ai Referenti competenti preposti;

Il Dirigente Responsabile del Procedimento sulla base della propria istruttoria e proposta ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità; nel sottoscrivere il presente atto, evidenzia che lo stesso non comporta alcun onere, ovvero alcun costo a carico della ASL BARI.



UNIVERSITÀ
LUM

Jean Monnet

Area Stage e Orientamento

Dott.ssa Novelli Paola
Tel. 0809021580
e-mail: ufficio.stage@lum.it;
novelli@lum.it

Dott.ssa Rago Anna Maria
Tel. 0809021607
e-mail: rago@lum.it



RIF. N.

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO FORMATIVO E ORIENTAMENTO

(D.M. 25 marzo 1998, n. 142)

TRA

Università LUM Jean Monnet con sede legale in Casamassima (Ba), S.S. 100 Km 18 - 70010, codice fiscale 93135780729, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Emanuele Degennaro, nato a Bari il 04/11/63, nella sua qualità di Rettore dell'Università,

E

ASL BARI con sede legale in BARI, alla Lungomare Starita n 6 - P.IVA/CF 06534340721 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata per il seguente atto dalla Dott. Antonio SANGUEDOLCE nato a LECCE il 27/10/1962

PREMESSO CHE

- **l'art. 10, comma 1, lett. f) del D.M. 3 novembre 1999, n. 509** conferisce all'Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle volte "... ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio



può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142”;

- **gli artt. 27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382** consentono ai Rettori delle Università di stipulare “convenzioni per l’uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale”;
- **l’art. 18, comma 1, lett. a) della L. 24 giugno 1997, n. 196** individua le Università tra i soggetti che possono promuovere tirocini formativi e di orientamento in impresa e *studi professionali* “al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”;
- in materia di tirocini formativi trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della L. 196/97, emanato con **D.M. 25 marzo 1998, n. 142**;
- gli **obiettivi fondamentali** del tirocinio formativo e di orientamento sono consentire allo studente tirocinante di: acquisire competenze utili all’ingresso nel mercato del lavoro e agevolarlo nelle scelte professionali; completare la *formazione curricolare* anche con l’applicazione pratica degli insegnamenti universitari; comprendere gli aspetti innovativi delle professioni, delle tecnologie e dell’organizzazione del lavoro; apprendere i processi di cambiamento del mercato del lavoro e della realtà economica e sociale del territorio; adottare *strategie di autopromozione* e funzionali a progettare la carriera professionale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

1. Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso le sue strutture ,soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento da effettuarsi secondo le modalità indicate nel progetto formativo di cui all’art. 2 della presente Convenzione.

Art. 2 - Modalità e contenuto dei tirocini formativi e di orientamento

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della citata legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e di orientamento sarà seguita e verificata dal Responsabile del Tirocinio Formativo e di Orientamento presso il soggetto promotore e da un Responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella ASL BA in base alla presente Convenzione viene predisposto, di comune accordo tra il responsabile incaricato dal soggetto ospitante e il responsabile designato dall'ente promotore, un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del responsabile aziendale e del responsabile incaricato dall'ente promotore;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio formativo, con indicazione dei tempi di presenza del tirocinante nella sede del soggetto ospitante;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui svolgerà il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle polizze assicurative stipulate dal soggetto promotore ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione:
 - infortuni sul lavoro INAIL posizione n.10263735-57;
 - responsabilità civile posizione n.351140350 compagnia Generali.
4. La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell' ENTE PROPONENTE per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin dora convenuto che la ASL BA rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente.
5. L'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni
6. Derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione.

Art. 3 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - far svolgere al tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento del tirocinio formativo e di orientamento.



- favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi;
- designare il Responsabile aziendale incaricato di seguire, presso il soggetto ospitante, il tirocinante e di attestare i risultati del tirocinio;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

Art. 4 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5 - Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante, il Responsabile del soggetto ospitante si riserva il diritto di porre termine anticipatamente al tirocinio.

Art. 6 - Durata, interruzione e proroga del tirocinio



1. Come da delibera del Consiglio di Facoltà dell'Università *LUM Jean Monnet* il tirocinio formativo e di orientamento ha durata di 3 mesi prorogabili a 6 mesi.
2. Le date d'inizio e di termine, le eventuali sospensioni, nonché i tempi di presenza, sono fissati di comune accordo tra il Responsabile del soggetto ospitante e il tirocinante.
3. In caso di mancato rispetto degli accordi stipulati, il tirocinio formativo può essere interrotto sia dal soggetto ospitante che dal soggetto promotore o dal tirocinante stesso.
4. La presente convenzione ha durata di 1 anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 7 Reg. EU 2016/679 e del Dlg.196/2003 (allegato A) i dati forniti saranno oggetto di trattamento al solo fine di rendere possibili gli adempimenti relativi alla presente Convenzione.

Art. 8 – Norme finali

1 La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per quello promotore, alcun onere finanziario, né obbligo di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

2 L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale.

3 La presente convenzione viene redatta ai sensi dell'art16, tabella allegato B del DPR 26/10/1972n 646 come modificato da DPR30/12/1982 n 955 e verrà registrata solo in caso d uso ai sensi degli art5 comma 2 e 39 del DPR 26/04/1986 n 131; in ogni caso imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito, sono a carico dell 'Ente Proponente;

4 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;

5 Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente convenzione.

Art.9-Foro competente

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non altrimenti risolvibile è competente il foro di BARI




UNIVERSITÀ
LUM

Jean Monnet

(luogo) BARI (data) 4/8/2020

(firma e timbro del soggetto promotore)



(firma e timbro del soggetto ospitante)

Rev. 3 del 19/09/2019

INFORMATIVA PRIVACY - CONVENZIONE TIROCINI

Applicazione Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 - art.13-art.14

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento di dati personali raccolti ai fini della fornitura e fruizione di servizi e prodotti.

Gentile,

la presente per informarla di come saranno trattati i suoi dati in base alla nuova normativa sulla privacy.

CATEGORIE DI DATI: la scrivente tratterà i dati personali che saranno comunicati e raccolti negli eventuali contratti stipulati tra le parti.

Il dato personale è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente, o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, il numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichiatrica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30). A titolo esemplificativo saranno trattati: nome, cognome, data di nascita, email, numero di telefono.

FONTI DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui la scrivente viene in possesso sono raccolti direttamente all'atto della compilazione del contratto relativo alle convenzioni dei tirocini curriculari.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è l'Università LUM Jean Monnet, con sede legale su SS.100 km 18, 70100 Casamassima ed operativa in S.P. Andria-Trani-KM 1500- 76125 Trani.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI: il titolare del trattamento ha nominato il responsabile della protezione dei dati in un contratto di servizi con la società Qualità e attestazioni srl, nella persona fisica della dott.ssa Federica Mattio, email: privacy@meleam.com, tel: 3890148910 pec: qaasrl@pec.it

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del contratto, ha come base giuridica l'obbligo contrattuale ed è effettuato per le seguenti finalità: elaborazione di contratti relativi alle convenzioni per l'attivazione dei tirocini curriculari.

DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti delle finalità di trattamento suindicate, i dati raccolti potranno essere comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO: I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all'estero.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione", art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. Nel documento di valutazione privacy sono state individuate in maniera specifica e puntuale i periodi di conservazione dei dati.

Decorsi 10 anni, cessate le condizioni che determinano l'utilizzo del dato, si provvederà all'archiviazione dello stesso, fatto salvo l'utilizzo per manifestazioni ed eventi "Alumni" e a fini statistici e occupazionali.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'interessato ha sempre diritto di richiedere al Titolare del Trattamento dei dati l'accesso a i dati che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, ferma restando la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L'interessato può proporre reclamo anche ad un'autorità di controllo.

OBBLIGATORietà O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità anzidette. Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta l'impossibilità da parte della scrivente di fornire il servizio e/o il



UNIVERSITÀ
LUM

Jean Monnet

prodotto.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali forniti dall'interessato formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare del Trattamento. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, che con ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

Il titolare di trattamento si riserva il diritto di modificare aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a propria descrizione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l'informatica conterrà l'indicazione della data di aggiornamento.

